



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

### **Regolamento per l'ammissione ai corsi integrati del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in applicazione dell'art. 6 del Regio Decreto no. 1269 del 4 giugno 1938**

#### **Art. 1**

1. A ciascun corso integrato del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia dell'Università degli studi del Molise sono iscrिवibili, in soprannumero rispetto al numero annualmente programmato dal competente Ministero per la coorte di riferimento:
  - a) studenti iscritti ad altro corso di studi dell'Università degli Studi del Molise (ex art. 6 del Regio Decreto no. 1269 del 4 giugno 1938);
  - b) studenti non iscritti ad alcun corso di studi universitario ma che, avendone i titoli, chiedono per un anno accademico l'iscrizione ad un singolo corso integrato, nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o ad integrazione delle loro competenze professionali (ex art.33 del Regolamento didattico di Ateneo).
2. Il numero totale di studenti iscrिवibili a ciascun corso integrato con le modalità indicate al comma 1 non può essere superiore al 10% del numero programmato dal competente Ministero per la coorte di riferimento (arrotondato all'unità superiore);
3. Gli studenti iscritti ai corsi integrati con le modalità indicate al comma 1 sono soggetti agli stessi obblighi di frequenza nonché, ai fini dell'esame, alle stesse propedeuticità previste dal piano degli studi degli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia.

#### **Art. 2**

1. Gli studenti interessati all'iscrizione ad un corso integrato con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 1 dovranno presentare domanda alla Segreteria didattica del corso di studi entro il 10 ottobre;
2. Ciascuno studente non può ottenere l'iscrizione, per ciascun anno accademico, a più di due corsi integrati;
3. Nel caso in cui il numero di studenti che richiede l'iscrizione ad un determinato insegnamento sia superiore al numero previsto dal comma 2 dell'art.1, ai fini dell'ammissione si procederà ad una selezione da effettuare attraverso l'erogazione di un test relativo alla materia prescelta, basato sulla tipologia di domande utilizzate per la selezione nazionale per l'ammissione a Medicina, sia come argomenti che come grado di difficoltà. Da questi test scaturiscono le graduatorie di merito che stabiliranno gli ammessi ai corsi. In caso di parità di risultato del test, sarà data priorità al più giovane di età.
4. La graduatoria e l'ammissione degli studenti dovranno essere approvate dal Consiglio della struttura didattica;
5. La segreteria didattica del corso di studi provvederà a:
  - a) pubblicizzare tramite affissione in bacheca e prima dell'inizio del semestre l'elenco degli studenti ammessi;
  - b) trasmettere ai docenti per i cui corsi è stata richiesta l'iscrizione *ex art 6* o al corso singolo l'elenco degli studenti ammessi in aggiunta a quello degli immatricolati regolari;

- c) inviare alla Segreteria studenti l'elenco degli studenti ammessi a ciascun corso integrato.

### **Art. 3**

1. Per gli studenti iscritti ad altro corso di studi dell'Università degli Studi del Molise (ex art. 6 del RD 1269/38) i CFU conseguiti a seguito del superamento della verifica di profitto prevista per ciascun corso integrato saranno considerati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano di studi di appartenenza, ivi compresi i CFU a scelta dello studente, e necessari per il conseguimento della laurea.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aggiornamento 12.10.2022